



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARCHIMEDE-LA FATA"

Scuola dell'infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado ad Indirizzo Musicale

Viale della Regione, 32 – 90047 Partinico – PA – Tel. 0918901303– Fax 0916467838

mail: paic8aw00b@istruzione.it – pec: paic8aw00b@pec.istruzione.it – Cod. min. PAIC8AW00B – C.F. 80028840827

Circolare n. 33

Partinico, 22/09/2026

**AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
ATTI**

OGGETTO: Criteri per la sostituzione dei docenti assenti sino a 10 giorni - indicazioni operative.

Al fine di consentire una chiara predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, si rendono note le modalità operative da seguire per le sostituzioni temporanee sino a 10 giorni, per come illustrati nell'informativa sindacale fornita alle OO.SS. il 10/09/2025.

I collaboratori del Dirigente e i responsabili di plesso dovranno seguire le seguenti indicazioni operative, utilizzando il personale in servizio nella scuola secondo il seguente ordine:

1. docenti di qualunque disciplina che devono recuperare le ore di permesso breve già fruite. I responsabili di plesso/collaboratori del Ds dovranno tenere un registro nel quale anoteranno il recupero delle ore di permesso (da restituire entro i due mesi lavorativi successivi, in una o più soluzioni, in relazione le esigenze di servizio – Art. 16 CCNL 2006/2009 ancora in vigore)
2. docenti disponibili in organico dell'autonomia (in compresenza, contemporaneità), secondo il quadro orario delle disponibilità e secondo il seguente ordine:
 - a) docenti dell'Organico dell'Autonomia a disposizione;
 - b) docenti della stessa classe a disposizione;
 - c) docenti della stessa disciplina a disposizione;
 - d) docenti che nelle proprie ore non hanno la classe presente a scuola.Si ricorda che l'organico dell'Autonomia è costituito dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento (Art. 1 comma 63 L. 107/2015);
3. docenti che si sono dichiarati disponibili a svolgere ore aggiuntive non retribuite, che saranno restituite con permessi orari, compatibilmente con le esigenze del servizio;
4. docenti di sostegno i cui alunni siano assenti al momento della richiesta di sostituzione (indicazione da utilizzare ove non ci siano altre soluzioni percorribili, come evidenziato nella Nota ministeriale n. 9839 del 08.11.2010 che richiama l'attenzione sull'opportunità di "non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili"); **I docenti di sostegno sono tenuti ad**

informare chi è preposto alle sostituzioni dei colleghi in caso di assenza dell'alunno disabile loro affidato.

5. In caso di assenza del docente curricolare, se nella classe è presente un docente di sostegno, ci si avvale della presenza del suddetto docente che condivide la stessa classe, compatibilmente con la vigilanza del disabile; in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art. 13, comma 6 L. 104/92), in questi casi non si parla nemmeno di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica.
6. ore eccedenti a pagamento a docenti che ne hanno fatto richiesta;
7. Esaurite tutte le possibilità di sostituzione del docente assente con personale in servizio nell'istituto, si provvederà alla nomina del personale supplente nel caso di assenza del titolare.

Il responsabile di plesso avverte i docenti sostituiti designati; ogni disposizione effettuata dal Responsabile di Plesso o collaboratore del Dirigente è da intendersi come ordine di servizio emesso da personale delegato dal DS e deve essere registrata sull'apposito registro e controfirmata dal docente destinatario della sostituzione.

Il recupero delle prestate eccedenti l'orario di servizio deve essere gestito dal responsabile di plesso, e accordato dal Dirigente scolastico.

Rimane inteso che nei casi di sostituzioni di più giorni, si procederà alla pianificazione ed alla comunicazione del piano per l'intera durata della sostituzione stessa ai docenti interessati. Il compito della pianificazione è demandato ai responsabili di sede/collaboratori della dirigenza. Ove non fosse assolutamente possibile ricorrere a sostituzione interna si procederà con l'individuazione di supplente breve.

Si ricorda che il personale esterno alla scuola, compresi gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e i tirocinanti, non hanno obblighi e non possono svolgere vigilanza.

Si sottolinea che i collaboratori scolastici possono essere utilizzati in compiti di sorveglianza degli alunni soltanto per brevi momenti.

La presente disposizione è da intendersi quale disposizione di servizio e rimane valida fino ad eventuale successiva nota.

Il Dirigente Scolastico (*)
Mariarosa Tarantino

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93